



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020

Il giorno 27 Luglio 2020 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in modalità telematica di videoconferenza, ai sensi dell'Ordinanza n. 8 del 7/05/2020, il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

PASI NICOLA
PIRAZZOLI
MORINI DAVID
CARAVITA MIRKO
DRAGONI MONIA
PONDI NICOLA
CARNICELLI SALVATORE
BALDINI CLAUDIO
TARRONI ANNA ROSA
MINGUZZI ANDREA
PIRONI PAOLA
VENTURI CARLO SANTE
SAVIOLI MARA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

Presenti: 13

Assenti: 0

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA presente in sede municipale

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO presente in sede municipale

Fungono da scrutatori: PIRAZZOLI - CARAVITA MIRKO - TARRONI ANNA ROSA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

Si dà atto che la registrazione della seduta è conservata presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri, ed è pubblicata sul sito del Comune, a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio del Comune di Fusignano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Fusignano:

- delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ss.mm.ii.;
- delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ss.mm.ii.;
- delibera di Giunta Comunale n. 166 del 27/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Parte contabile - anno 2020/2022;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del

7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

PRESO ATTO che per le unità abitative considerate di lusso, ossia in categoria A/1, A/8 e A/9, si ritiene opportuno mantenere la medesima aliquota applicata negli anni precedenti, pari al 6 per mille e confermare la detrazione nella misura annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

RILEVATO che, benché per tali unità immobiliari era prevista l'esenzione della precedente IMU, veniva applicata la TASI nella misura dell'1 per mille ed ora, con l'introduzione della "nuova" IMU che assorbe anche la TASI, si intende mantenere un'imposizione nella stessa misura dell'1 per mille;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, stante l'esenzione già prevista in ambito TASI, nonché il fatto che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta solo fino al 2021, si ritiene opportuno mantenere la aliquota applicata fino al 2019, pari allo 0 per mille, anche in relazione alla profonda crisi del settore edilizio;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'aliquota della precedente IMU era pari all'8,6%, si ritiene opportuno mantenere la medesima aliquota, pari all'8,6 per mille;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

PRESO ATTO che anche per gli immobili inclusi nel gruppo "D", si ritiene opportuno replicare le medesime modalità di tassazione previste per il 2019, con applicazione delle seguenti aliquote:

- immobili del gruppo catastale “D”, ad eccezione della categoria “D”5, 9,8 per mille,
- immobili in categoria D/5 10,6 per mille;

VISTO il comma 754, che stabilisce l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

ATTESO che, nel rispetto di quanto dettato dal citato comma di cui al precedente punto, si ritiene opportuno prevedere un’aliquota ridotta pari all’1 per mille per le aree fabbricabili poste in centro storico, per tutto il periodo in cui vengono realizzati gli interventi di recupero degli immobili siti in tale perimetro;

Si riporta di seguito il testo dell’emendamento:

“Considerato che l’IMU delle aree edificabili è determinata considerando, quale base imponibile, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Rilevato che, il predetto valore subisce una netta riduzione, qualora venga introdotto, con apposita delibera comunale, un vincolo preordinato all’esproprio.

Ritenuto, per le fattispecie suddette, ridurre l’aliquota da applicare, per la determinazione dell’IMU dovuta, con un abbattimento del 50%, stante la riduzione della capacità contributiva che ne deriva dal provvedimento comunale;

Rilevato, che per le aree edificabili che si trovano nella situazione sopra descritta, l’aliquota da applicare sarà pari al 5,3 per mille, rispetto all’aliquota del 10,6 per mille applicata alle altre aree edificabili,”;

Considerato che l’IMU delle aree edificabili è determinata considerando, quale base imponibile, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Rilevato che, il predetto valore subisce una netta riduzione, qualora venga introdotto, con apposita delibera comunale, un vincolo di edificabilità, al fine di poter proceder all’esproprio dell’area edificabile;

Ritenuto, per le fattispecie suddette, ridurre l’aliquota da applicare, per la determinazione dell’IMU dovuta, con un abbattimento del 50%, stante la riduzione della capacità contributiva che ne deriva dal provvedimento comunale;

Rilevato, che per le aree edificabili che si trovano nella situazione sopra descritta, l’aliquota da applicare sarà pari al 5,3 per mille, rispetto all’aliquota del 10,6 per mille applicata alle altre aree edificabili,

RITENUTO opportuno applicare anche nel 2020 le altre aliquote già previste nel 2019 per le seguenti casistiche:

Aliquota	Descrizione fattispecie
1,0 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del

	decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
4,6 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con applicazione delle detrazioni in misura annua fino ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
4,6 per mille	Fabbricati utilizzati per i fini propri dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
8,6 per mille	CONTRATTI CONCORDATI, per locazioni a titolo di abitazione principale con residenza del conduttore (questo deve essere anagraficamente residente e avervi dimora abituale) che, se con decorrenza dal 1° febbraio 2018, devono essere stipulati con l'assistenza delle organizzazioni che hanno sottoscritto gli accordi territoriali, oppure devono essere completi dell'attestazione di conformità a detti accordi a condizione che venga trasmessa entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta, in allegato al MODELLO di trasmissione predisposto dall'Ufficio, correttamente compilato e sottoscritto, una copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni, o la copia di eventuali contratti precedentemente stipulati e mai trasmessi.
9,8 per mille	Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, e a quelle appartenenti al gruppo B Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 solo se utilizzate a fini produttivi
9,6 per mille	Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni imposte dall'art. 1, comma 747, comma 1, lett. c)
10,6 per mille	Aree fabbricabili; Unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione, oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente) Pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge Unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 solo se non utilizzate a fini produttivi Immobili non compresi nei precedenti punti

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, di cui al comma 757, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020 (decreto rilancio) ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, per legge fissato nel 31 dicembre di ciascun anno, al 30 settembre 2020;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione in ordine alla regolarità contabile;

Si procede alla votazione dell'emendamento, di cui sopra, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Gruppo "Fusignano per la Sinistra" e Gruppo "prima Fusignano");

Successivamente si procede alla votazione nel testo emendato, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Gruppo "Fusignano per la Sinistra" e Gruppo "prima Fusignano");

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota	Descrizione fattispecie
6,00 per mille	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)
4,6 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977
4,6 per mille	Fabbricati utilizzati per i fini propri dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
8,6 per mille	CONTRATTI CONCORDATI, per locazioni a titolo di abitazione principale con residenza del conduttore (questo deve essere anagraficamente residente e avervi dimora abituale) che, se con decorrenza dal 1° febbraio 2018, devono essere stipulati con l'assistenza delle organizzazioni che hanno sottoscritto gli accordi territoriali, oppure devono essere completi dell'attestazione di conformità a detti accordi a condizione che venga trasmessa entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta, in allegato al MODELLO di trasmissione predisposto dall'Ufficio, correttamente compilato e sottoscritto, una copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni, o la copia di eventuali contratti precedentemente stipulati e mai trasmessi.
8,6 per mille	Terreni agricoli
9,8 per mille	Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, e a quelle appartenenti al gruppo B Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D ad esclusione delle D5 Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 solo se utilizzate a fini produttivi

9,6 per mille	Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni imposte dall'art. 1, comma 747, comma 1, lett. c)
1,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati
1,00 per mille	aree fabbricabili poste in centro storico, per tutto il periodo in cui vengono realizzati gli interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, degli immobili siti in tale perimetro
5,3 per mille	Aree fabbricabili qualora venga introdotto, con apposita delibera comunale, un vincolo preordinato all'esproprio;
10,6 per mille	Aree fabbricabili , ad eccezione di quelle rientranti nelle casistiche sopra indicate Unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione, oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente) Pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge Unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 solo se non utilizzate a fini produttivi Unità immobiliari di categoria catastale D5 Immobili non compresi nei precedenti punti

- di applicare per l'anno 2020 la detrazione di legge dall'imposta per l'unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura massima annua di € **200,00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di applicare altresì la suddetta detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- **di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;**

- **di quantificare le somme TEORICAMENTE derivanti dal presente atto in € 1.797.994,56 quale Nuova IMU attesa al lordo del finanziamento del fondo di solidarietà comunale (€ 359.994,56) per euro 1.438.000,00 netti incassabili nel Bilancio del Comune di Fusignano;**
- di introitare le somme derivanti dal presente atto nel bilancio di previsione 2020 / 2022, annualità 2020 - Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte e tasse e proventi assimilati'

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Gruppo “Fusignano per la Sinistra” e Gruppo “prima Fusignano”);

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

PASI NICOLA

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO
